Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 luglio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 843-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 19 luglio, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Cléon Syndica, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Grecia.

(4516)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1957, n. 594.

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

Art. 2.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione.

La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:

un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;

un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;

un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;

un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

Art. 3.

I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo professionale di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.

Art. 4.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di un centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni e gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente comma dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati datori di lavoro di cui al precedente art. 4, provvede, per il tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'albo professionale dei centralinisti telefonici.

Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.

Art. 6.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 7 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 7 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'art. 4, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.

Disposizioni transitorie

Art. 9.

I centralinisti telefonici ciechi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già occupati saranno mantenuti in servizio e, qualora non siano in possesso del diploma professionale, possono essere ammessi a sostenere la prova teorico-pratica prevista dall'art. 3 della presente legge in deroga all'obbligo di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MATTARELLA — MEDICI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 luglio 1957, n. 595.

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia danneggiate da eccezionali calamità naturali.

Art. 1.

A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia, che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e dalle mareggiate del novembre 1956 e successive, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

Art. 2.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua e delle opere relative, nonchè a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionati sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

Il contributo per le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

Il contributo per le spese di cui alle lettere *d*) ed *e*), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 3.

Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge che, per effetto delle calamità naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della metà del reddito lordo totale, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali culture che siano andati perduti.

Il contributo andrà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.

Art. 4.

I proprietari e affittuari coltivatori diretti cui compete l'iniziativa di provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle colture distrutte sono autorizzati a servirsi della mano d'opera familiare.

Art. 5.

Il contributo per le opere e gli acquisti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi considerati all'art. 1 della presente legge e prima dell'entrata in vigore della legge stessa, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualsiasi titolo concessi.

Art. 6.

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Art. 7

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge — sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 — i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1958 e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1959 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, la esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, dovrà risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale.

Nella Valle d'Aosta alle attestazioni di cui al precedente comma provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 7 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quella sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 9.

Nelle Provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza.

Delle Commissioni operanti nelle Provincie del Piemonte e della Lombardia fanno parte anche i capi degli Ispettorati ripartimentali forestali.

La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subìto maggior danno, ed in generale alla opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento e di credito di miglioramento e di esercizio per ripristinare la efficienza produttiva dell'azienda e continuarne la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

La Commissione esprime, inoltre, il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Nella Valle d'Aosta i compiti della Commissione sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Art. 11.

Gli eventi di cui all'art. 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile.

Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

Art. 12.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale.

Per le opere indicate alla lettera *a*) dell'art. 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

Nella Valle d'Aosta agli adempimenti di cui ai precedenti commi provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita ed in conformità del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, nell'ambito della rispettiva competenza, concedono il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire 30 milioni.

I predetti funzionari provvedono anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono le ragionerie regionali e gli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i 30 milioni, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nella Valle d'Aosta alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa entro il limite dei fondi somministrati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del contributo e successivi acconti fino al massimo del 70 per cento del contributo stesso, in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.

Art. 14.

Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2, sui terreni assegnati a norma dell'art. 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è autorizzato, se richiesto, a provvedere, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del terreno assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'art. 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'art. 13 della presente legge.

Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e, ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dal l'Ente in un quinquennio.

TITOLO II

Opere pubbliche di bonifica nei territori del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 15.

Per il territorio del Delta Padano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica, ivi comprese quelle irrigue, sia quelle danneggiate dalle alluvioni, sia quelle parzialmente o totalmente inefficienti a causa dello straordinario abbassamento dei terreni, nonchè per la sistemazione e costruzione degli argini a mare.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è anche autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957.

TITOLO III

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole che abbiano subito perdite nella produzione lorda per effetto delle eccezionali calamità naturali, nel Delta Padano, nella Lombardia, nel Piemonte e nella Valle d'Aosta e per effetto delle avversità atmosferiche nel territorio della Repubblica.

Art. 16.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni, fino alla somma di lire 2 miliardi, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende agricole di cui all'art. 2, n. 1, del predetto regio decreto, alle piccole aziende agricole che abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento per effetto

di gravi avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e per le eccezionali calamità naturali di cui all'art. 1 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è, altresì, autorizzato a concedere anticipazioni agli Enti, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, per i prestiti di conduzione in natura alle aziende specificate nel primo comma.

I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale nella annata agraria 1957-58.

Art. 17

I prestiti di cui all'art. 16 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque anni a rata costante.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in base ad indicazioni del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori dichiarati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto delle avversità atmosferiche o delle calamità naturali, precisa la consistenza del prestito in danaro o in natura occorrente per la conduzione aziendale.

Nella Valle d'Aosta le indicazioni del precedente comma saranno date dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'art. 16, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso.

Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno idonee.

Art. 19.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente art. 16, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760.

TITOLO IV

Distribuzione gratuita di grano.

Art. 20.

E' autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali.

Detto quantitativo verrà messo a disposizione delle prefetture per soccorrere le popolazioni bisognose delle zone sinistrate ed in particolare i contadini che abbiano avuto gravemente compromesso dalle eccezionali calamità naturali e dagli avversi eventi meteorologici i risultati della campagna di produzione in corso.

Art 21.

Le modalità di esecuzione saranno stabilite, nelle Provincie interessate, dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale dell'alimentazione, sulla base delle disposizioni fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Nella Valle d'Aosta le modalità di cui al precedente comma saranno fissate dal Presidente della Giunta regionale sentito l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste e la Sezione della alimentazione.

Le assegnazioni ai prefetti e alla Valle d'Aosta saranno disposte dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

TITOLO V.

Disposizioni finali.

Art. 22.

Ai fini della presente legge, per la classificazione della azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 23.

Alla ripartizione tra le Provincie interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui ai titoli I, II e III della presente legge provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto.

Art. 24.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni.

Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per l'acquisto del grano, a norma dell'art. 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni.

All'onere di lire 12.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 25.

Il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, convertito con legge 2 gennaio 1952, n. 4, è applicabile ai Comuni colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate del 1956-57.

Art. 26.

L'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è applicabile per la durata di un anno alle aziende danneggiate dalle alluvioni e mareggiate del 1956-57, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

Art. 27.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1957, n. 596.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di lettere e filosofia che conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia. Alla predetta Facoltà di lettere e filosofia sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella *A*, e tre posti di assistente di ruolo, di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 1. — Il secondo comma è così integrato:

« Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di lettere e filosofia;
3) Facoltà di magistero;
4) Facoltà di farmacia ».

Art. 12. — E' aggiunto il seguente secondo comma:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia ».

Dopo la Sezione II, riguardante le norme per la laurea in giurisprudenza, viene inserita, con il conseguente spostamento della numerazione delle Sezioni e degli articoli successivi, la seguente:

SEZIONE III

Norme speciali per la Facoltà di lettere e filosofia

Art. 20. — La Facoltà di lettere e filosofia rilascia le lauree di cui al precedente art. 12.

Art. 21. — La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti complementari:

1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Antichità greche e romane;
4) Storia della letteratura latina medioevale;
5) Storia della lingua italiana;
6) Sanscrito;
7) Filologia germanica;
8) Filologia slava;
9) Paleografia e diplomatica;
10) Lingua e letteratura francese;
11) Lingua e letteratura tedesca;
12) Lingua e letteratura inglese;
13) Lingua e letteratura spagnola;
14) Lingua e letteratura russa;
15) Storia del Cristianesimo;
16) Letteratura cristiana antica;
17) Biblioteconomia e bibliografia;

18) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;

19) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dello Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente: in tal caso deve essere indicato, ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside della Facoltà.

Art. 22. — La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia del Cristianesimo;
5) Psicologia;
6) Storia del diritto italiano;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Letteratura greca;
9) Economia politica;
10) Lingua e letteratura francese;
11) Lingua e letteratura tedesca;
12) Lingua e letteratura inglese;
13) Lingua e letteratura spagnola;
14) Lingua e letteratura russa.

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere uniti in unica cattedra e il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà.

Dopo l'art. 47 riguardante le modalità dell'esame di laurea in giurisprudenza vanno inseriti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento numerico degli articoli successivi.

Art. 48. — L'esame di laurea in lettere consiste:

a) Nello svolgimento di una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente in una delle materie fondamentali comuni o in una delle materie attinenti allo indirizzo prescelto, della quale si sia dato saggio negli esami speciali;

b) Nella discussione della dissertazione ed eventualmente di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Art. 49. — L'esame di laurea in filosofia consiste:

a) Nello svolgimento di una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente in una delle discipline filosofiche;

b) Nella discussione della dissertazione ed eventualmente di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1957

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 227. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori

Facoltà di lettere e filosofia n. 6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

TABELLA *B*

Posti di ruolo di assistente

Facoltà di lettere e filosofia . n. 3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1957, n. 597.

Ricostituzione dei comuni di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1141, con il quale i comuni di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese, furono aggregati al comune di Comerio;

Viste le istanze in data 20 maggio 1956, con le quali la rispettiva maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Barasso e di Luvinate ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Comerio in data 14 luglio 1956, n. 51, e del Consiglio provinciale di Varese in data 11 settembre 1956, numeri 35 e 36, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 marzo 1957, n. 262;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Barasso e di Luvinate, in provincia di Varese, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Comerio ed i ricostituiti comuni di Barasso e di Luvinate, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Comerio.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Comerio, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Barasso e di Luvinate, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 232. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 598.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897; 20 settembre 1955, n. 939; 30 gennaio 1956, n. 163; 28 giugno 1956, n. 892 e 1° novembre 1956, n. 1604;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23, lettera *a*), contenente norme relative alla propedeuticità degli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza è così modificato:

a) « le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano ed alla papirologia giuridica ».

Art. 89. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 17) « Urologia ».

Sono istituiti presso la Facoltà di architettura lo « Istituto di caratteri distributivi degli edifici » e lo « Istituto di fisica, fisica tecnica e impianti tecnici ».

Dopo l'art. 167 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Istituto di caratteri distributivi degli edifici

Art. 168. — E' istituito presso la Facoltà di architettura l'Istituto di caratteri distributivi degli edifici.

L'Istituto ha il fine di promuovere e agevolare studi e ricerche nel campo dei caratteri distributivi dei vari tipi di edifici.

Art. 169. — Per tali fini l'Istituto disporrà di una biblioteca specializzata, organizzerà discussioni e conferenze, promuoverà lo sviluppo di una raccolta di materiale bibliografico e fotografico, e visite di edifici in città e fuori di notevole interesse planimetrico e di impianti particolari.

Art. 170. — Il direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di caratteri distributivi ed in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 171. — Gli studenti della Facoltà ed i laureati in architettura possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studi offerti dall'Istituto.

Art. 172. — L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio di Facoltà di architettura o da Enti pubblici o privati in base alle modalità che saranno stabilite dai fondatori.

Istituto di fisica, fisica tecnica e impianti tecnici

Art. 173. — E' istituito presso la Facoltà di architettura l'Istituto di fisica, fisica tecnica ed impianti tecnici. L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi più approfonditi in alcuni settori di tali discipline e ricerche sperimentali nel campo della acustica applicata.

Art. 174. — Per tali fini l'Istituto disporrà di una biblioteca specializzata, organizzerà discussioni e conferenze, promuoverà lo sviluppo di una raccolta di materiale scientifico, bibliografico e fotografico, e visite di edifici in città e fuori di notevole interesse e di impianti particolari.

Art. 175. — Il direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di fisica tecnica ed in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale.

Art. 176. — Gli studenti della Facoltà ed i laureati in architettura possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studi offerti dall'Istituto.

Art. 177. — L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio della Facoltà di architettura o da Enti pubblici o privati in base alle modalità che saranno stabilite dai fondatori.

Gli articoli 294 e 295, concernenti l'ordinamento della scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria sono sostituiti come segue.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 294. — La scuola ha la durata di due anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dei denti, del cavo orale, degli organi annessi e delle regioni limitrofe;
2) Fisiologia della bocca;
3) Microbiologia del cavo orale;
4) Patologia dentale;
5) Patologia speciale orale;
6) Anatomia ed istologia patologica dei denti e del cavo orale:
7) Farmacologia applicata alla stomatologia;
8) Tecniche anestetiche stomatologiche;
9) Radiologia stomatologica;
10) Odontoiatria conservativa;
11) Protesi dentaria:
12) Protesi maxillo-facciale;
13) Odontotecnica;
14) Ortognatodonzia;
15) Clinica chirurgica stomatologica;
16) Gerontologia e Gerontoiatria stomatologica.

Le materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 sono impartite nel primo anno di corso.

Sono impartite nel secondo anno di corso oltre le materie indicate ai numeri 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 anche quelle indicate ai numeri 10 e 11.

Art. 295. — Gli esami di profitto hanno luogo alla fine di ciascun anno di corso per gruppo di materie e possono essere integrati da relative prove pratiche.

A) Gruppo del primo anno:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dei denti, del cavo orale, degli organi annessi e delle regioni limitrofe
2) Fisiologia della bocca;
3) Microbiologia del cavo orale;
4) Patologia dentale:
5) Patologia speciale orale;
6) Anatomia ed istologia patologica dei denti e del cavo orale:
7) Farmacologia applicata alla stomatologia.

B) Gruppo del secondo anno:

1) Tecniche anestetiche stomatologiche,
2) Radiologia stomatologica:
3) Odontoiatria conservativa;
4) Protesi dentaria;
5) Protesi maxillo-facciale;
6) Odontotecnica,
7) Ortognatodonzia;
8) Clinica chirurgica stomatologica;
9) Gerontologia e Gerontoiatria stomatologica.

Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami del secondo gruppo se non abbiano superati gli esami del primo.

Alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 276 devono sostenere una prova clinica ed una di tecnica operativa e di protesi.

Art. 296. — Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia sono aggiunti i seguenti:

6) Semeiotica dermatologica e venereologica (primo anno);
7) Anatomia e istologia patologica applicata (secondo anno);
8) Sessuologia (secondo anno).

Art. 297. — Il secondo ed il terzo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli esami di profitto del primo gruppo comprendono:

anatomia e fisiologia della pelle; patologia generale dermatologica e venereologica, sierologia, batteriologia

e micrologia, semeiotica dermatologica e venereologica; oltre ad un colloquio su argomento di clinica dermosifilopatica e un esame clinico di un dermopaziente ».

« Gli esami di profitto del secondo gruppo comprendono:

clinica delle malattie cutanee; clinica delle malattie veneree; terapia fisica; terapia medicamentosa; cosmetologia e chirurgia riparatrice; igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali; anatomia e istologia patologica applicata; sessuologia; un esame clinico di due pazienti di spettanza dermatologica e venereologica ».

Dopo l'art. 353, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della « Scuola di specializzazione in chirurgia toracica ».

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 354. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 355. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia toracica è di due anni.

Art. 356. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della libera docenza in patologia speciale chirurgica o in clinica chirurgica o del diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 357. — La scuola è costituita presso l'Istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica in collegamento con la clinica tisiologica ed è posta sotto la direzione del titolare della cattedra della clinica chirurgica, coadiuvato da docenti particolarmente competenti in chirurgia e patologia toracica.

Art. 358. — Il materiale didattico è rappresentato da degenti per affezioni degli organi toracici in clinica chirurgica ed in clinica tisiologica; dalle rispettive raccolte anatomo-patologiche, nonchè dalle biblioteche degli Istituti medesimi.

Art. 359. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche e di conferenze su argomenti speciali.

Art. 360. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi in esso contenuti;
2) Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici;
3) Patologia dell'apparato respiratorio;
4) Patologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) Patologia del mediastino e degli organi in esso contenuti
6) Semeiotica dell'apparato respiratorio e del mediastino (medica, endoscopica, radiologica, funzionale);
7) Semeiotica dell'apparato cardiovascolare (medica, strumentale, radiologica, di laboratorio);
8) Anatomia patologica del torace e degli organi toracici;
9) Principi di anestesia e di rianimazione in chirurgia toracica;
10) Terapia chirurgica e tecnica operatoria.

La frequenza alle lezioni, alle conferenze, alle esercitazioni è obbligatoria.

Art. 361. — Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie di insegnamento il cui superamento è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Sono materie del primo anno:

a) Embriologia, Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi in esso contenuti;

b) Fisiologia e Fisiopatologia degli organi toracici;

c) Anatomia patologica del torace e degli organi toracici;

d) Principi di anestesia e di rianimazione in Chirurgia toracica.

Per le materie biennali i relativi esami saranno sostenuti alla fine del biennio.

Sono materie del secondo anno:

a) Patologia dell'apparato respiratorio;

b) Patologia dell'apparato cardiocircolatorio;

c) Patologia del mediastino e degli organi in esso contenuti;

d) Semeiotica dell'apparato respiratorio e del mediastino (medica, endoscopica, radiologica, funzionale);

e) Semeiotica dell'apparato cardiovascolare (medica, strumentale, radiologica, di laboratorio);

f) Terapia chirurgica e tecnica operatoria.

Art. 362. — Alla fine del corso, l'iscritto, oltre a presentare la dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica e a sostenere la relativa discussione, a norma dell'art. 276, dovrà sottoporsi ad una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 231. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 giugno 1957, n. 599.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato, con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 228. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte la « Scuola di specializzazione in clinica del lavoro » e la « Scuola di specializzazione in urologia ».

Dopo l'art. 246 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in clinica del lavoro

Art. 247. — *a*) La Scuola di specializzazione in clinica del lavoro ha la durata di due anni;

b) I posti disponibili al primo anno sono quindici. Gli aspiranti verranno scelti in base a concorso per titoli e per esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre;

c) Sono materie di insegnamento:

primo anno:

Clinica del lavoro (1° corso: esame alla fine del 2° corso);
Patologia medica del lavoro;
Fisiologia del lavoro;
Tossicologia;
Igiene del lavoro;
Anatomia patologica delle malattie professionali.

secondo anno:

Clinica del lavoro (2° corso);
Radiologia delle malattie professionali;
Dermatologia professionale;
Psicotecnica;
Infortunistica traumatologica;
Medicina legale del lavoro.

d) I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli;

e) La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è condizione necessaria per l'ammissione agli esami;

f) Alla fine di ogni anno accademico è obbligatorio sostenere gli esami sulle materie di insegnamento annuali. In caso di mancato superamento di tali esami non può aversi l'iscrizione all'anno successivo;

g) Alla fine dei due anni lo specializzando dovrà sostenere un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 248. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia è di tre anni.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ciascun anno di corso;

b) Le materie di insegnamento sono così suddivise:

primo anno:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) Fisiologia renale. Fisiologia escretoria reno-uretero-vescico-ureterale;
3) Semeiotica dell'apparato urinario e di quello genitale maschile e femminile;
4) L'indagine funzionale del rene ai fini della diagnostica urologica;
5) Tecniche endoscopiche in urologia;
6) Batteriologia e chemioterapia in urologia;
7) Tecniche di laboratorio applicate all'urologia.

secondo anno:

1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile, compresa la patologia degli spazi perirenali, periureterali, perivescicali, periprostatici e periuretrali;
2) Patologia funzionale della via escretrice;
3) Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale;
4) Interpretazione dei quadri e dei reperti endoscopici nella diagnosi delle affezioni urologiche;
5) L'anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche di accesso all'apparato stesso;
6) Indicazioni, tecniche e quadri anatomo-funzionali dell'indagine radiologica in urologia;
7) L'anestesia in urologia.

terzo anno:

1) Clinica urologica;
2) Sindromi ostetrico-ginecologiche di importanza urologica;
3) Le affezioni cutanee e veneree dei genitali esterni e dell'uretra nei riguardi dell'urologia;
4) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario;
5) Interpretazione e diagnosi differenziale dei quadri radiologici delle affezioni delle vie urinarie;
6) Il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

c) Alla fine di ciascun anno del corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno;

d) Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di urologia;

e) Durante gli anni del corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche dovrà frequentare i reparti clinici e gli ambulatori dell'Istituto; nell'ultimo anno prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente di reparti universitari od ospedalieri della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 229. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1957.

Sostituzione di componenti la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo al registro n. 36 Lavori pubblici, foglio n. 222, relativo alla costituzione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1955-31 maggio 1958, con il quale, tra gli altri, sono stati chiamati a far parte della detta Commissione il dott. Francesco Guglielmo Pepe, quale direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata, il dott. Leonida Bonanni, quale direttore generale della Cassa depositi e prestiti e il dott. Aurelio Laus, quale membro designato dal Ministero del tesoro;

Considerato che il dott. Francesco Guglielmo Pepe è stato nominato consigliere della Corte dei conti ed in sua sostituzione è stato nominato direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata il dott. Luigi Fortini;

Considerato che il dott. Leonida Bonanni è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione è stato nominato direttore generale della Cassa depositi e prestiti il dottor Ludovico Nuvoloni;

Considerato che il dott. Aurelio Laus è stato collocato a riposo ed il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ha designato quale proprio rappresentante in seno alla citata Commissione, il dott. Attilio Nardi, direttore capo della Ragioneria centrale presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di procedere, per le esigenze funzionali della Commissione predetta, alla sostituzione dei suindicati membri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Guglielmo Pepe, del dott. Leonida Bonanni e del dott. Aurelio Laus, vengono chiamati a far parte della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica a decorrere dal 7 maggio 1957 e fino al 31 maggio 1958, il dott. Luigi Fortini nella sua qualità di direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata, il dott. Ludovico Nuvoloni nella sua qualità di direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed il dott. Attilio Nardi designato dal Ministero del tesoro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1957
Registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 138. — IZZI

(4538)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1957.

Fissazione della data di funzionamento dei ripristinati Uffici del registro di Avigliano, Laviano e Pont Canavese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1956, n. 1244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 novembre 1956, riguardante il ripristino degli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese;

Visto l'art. 3 del predetto decreto, con il quale si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data in cui entreranno in funzione i suddetti uffici;

Decreta:

Gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese entreranno in funzione il 1° luglio 1957.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 115. — BENNATI

(4553)

DECRETO PREFETTIZIO 19 luglio 1957.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1957-1959.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto 12 gennaio 1954, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1954-56;

Considerato che col 31 dicembre 1956 è scaduto, per compiuto triennio, l'incarico predetto;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni effettuate dall'Amministrazione provinciale di Gorizia, ai sensi del citato art. 17, lettere *a*) e *b*), e la designazione della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura per quanto riguarda il componente di cui alla lettera *c*) di detto articolo;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1957-1959 i signori:

Danelon dott. Francesco, medico chirurgo;
Pella dott. Giovanni, medico chirurgo;
Ledri dott. Gianfranco, pediatra;
Blessi avv. Carmelo, esperto in materia amministrativa;
Marsano dott. Matteo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gorizia, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: NITRI

(4539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 1.691.845,75 (lire unmilioneseicentonovantunomilaottocentoquarantacinque e cent. 75) l'indennità di espropriazione dovuta per terreni siti in agro del comune di Matera, di complessivi ettari 16.32.77, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta RIDOLA Domenico fu Gregorio, in virtù del decreto Presidenziale 27 luglio 1952, n. 1159 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952, supplemento ordinario, da trasferirsi all'Ente Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1955.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 156; numero di mappa 11; superficie 38.38.25.

Corrige

Foglio di mappa n. 156; numero di mappa 11; superficie 0.38.28.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 13 agosto 1956, nella zona di Cagli (Pesaro-Urbino), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 5 agosto 1951; 22 luglio 1952, 12 giugno 1953; 27 maggio 1954 e 25 luglio 1956, nella zona di monte San Felice e monte Cimaroni (L'Aquila), della estensione di ettari 1031, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1951, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 3 agosto 1954; 22 ottobre 1955 e 11 agosto 1956, nella zona di Rezzo, località Sorini (Imperia), della estensione di ettari 335, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 13 agosto 1955, nella zona di Casalmorano ed Azzanello (Cremona), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 12 agosto 1955, nella zona di San Bassano, Cappella Cantone e Pizzighettone (Cremona), della estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 2 agosto 1951; 23 luglio 1952; 13 giugno 1953; 28 maggio 1954 e 24 luglio 1956 nella zona di Santa Croce di Canistro (L'Aquila), della estensione di ettari 611, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 10 agosto 1955, nella zona di Pandino (Cremona), della estensione di ettari 1500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, si intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 11 agosto 1955, nella zona di Soresina, Genivolta e Cumignano sul Naviglio (Cremona) della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 22 agosto 1950; 26 luglio 1952; 1° giugno 1953; 24 maggio 1954 e 23 luglio 1956, nella zona di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita d'Antino (L'Aquila), della estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1950, s'intende prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 31 ottobre 1955 e 21 luglio 1956, nella zona di Fano, località Fenile (Pesaro-Urbino), della estensione di ettari 180 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 settembre 1954, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4414)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1957, registro n. 13 Finanze, foglio n. 328, è dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria prodotto in data 19 settembre 1955 dal ragioniere Pasquale Rennella, ex direttore distrettuale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, avverso il decreto del Ministro per le finanze 28 marzo 1953, con il quale detto impiegato fu collocato a riposo, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 1953.

(4526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Carlo Menarini, nato a Bologna il 22 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 22 aprile 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4491)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1957 registro n. 69 bilancio Trasporti, foglio n. 8, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1956, prodotto dalla Società Fratelli Marozzi di Bari avverso il provvedimento del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) in data 28 luglio 1955, n. 16549 con il quale si consentiva la trasformazione in annuale del l'autolinea stagionale Selva di Fasano, Fasano-Brindisi, in concessione alla ditta Fratelli Di Tano.

(4531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	658,162
1 Franco svizzero lib	145,785
1 Corona danese	89,892
1 Corona norvegese	86,942
1 Corona svedese	120,49
1 Fiorino olandese	163,412
1 Franco belga	12,466
100 Franchi francesi	177,277
1 Franco svizzero acc	142,545
1 Lira sterlina	1737,187
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	24,041

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nella tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1957, n. 160, concernente aggiunta alla tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1957, la sottonotata voce della tariffa doganale:

Voce della tariffa doganale:
95 ex *b* Orzo distico, mondato, per birra.

deve intendersi rettificato come segue:

Voce della tariffa doganale:
95 ex *b* Orzo distico.

(4556)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Avviso relativo alle graduatorie del concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B, grado 8°, bandito il 22 febbraio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che un supplemento al Bollettino ufficiale dell'E.N.P.A.S pubblica, in data 22 luglio 1957, la deliberazione del Comitato esecutivo del 3 luglio 1957, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione all'impiego la graduatoria dei vincitori del concorso a cinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8°, e quella degli idonei al concorso stesso.

(4563)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 24435 Div. san. del 20 aprile 1953, col quale è stato bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria delle idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciutili regolari;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle concorrenti idonee:

1. Nicolosi Lucia	punti	56,582
2. Falconieri Maria	»	53,103
3. Furnari Gaetana	»	53,006
4. Crescenti Grazia	»	52,596
5. D'Angelo Antonietta	»	51,904
6. Scali Maria	»	51,822
7. Costa Rita	»	51,365
8. Vitale Francesca	»	51,177
9. Sorbello Alfia	»	50,333
10. Tesoro Agata	»	50,222
11. Radici Signorina	»	50,000
12. Lisi Fortunata	»	49,604
13. Saia Antonina	»	49,244
14. Maio Domenica	»	49,000
15. De Lorenzo Caterina	»	48,533
16. Lo Presti Amato Maria, precede per età	»	48,000
17 Zagami Giuseppa	»	48,000
18. Costa Caterina	»	47,444
19. Torre Gaetana	»	47,383
20. Svezia Concettina	»	46,999
21. Reggio Elena	»	46,005
22. De Lorenzo Concetta	»	45,958
23. Triolo Rosaria, precede per età	»	45,000
24. Ferrera Alfia	»	45,000
25. Signorino Giuseppa	»	44,711
26. Casella Ida	»	44,355
27. Vento Maria	»	44,031
28. De Marte Lauretta, precede per età	»	44,000
29. Previti Angela	»	44,000
30. Galluccio Elia Basilia	»	43,933
31. Triolo Domenica	»	43,755
32. Giannetto Lucia	»	43,677

33. Raffa Giuseppa, vedova di guerra punti 43,000
34. Buttò Nunziata » 43,000
35. Marino Antonia, precede per età » 42,000
36. Patanè Filomena » 42,000
37. Pedroni Maria Liliana » 41,517
38. Siligato Maria » 41,333
39. Pittalà Vita Giuseppa » 40,072
40. D'Amico Carmela » 40,000
41. Manzù Maria » 39,199
42. Nostro Natalina » 39,000
43. Epasto Concetta » 38,000
44. Bertè Antonina » 37,622
45. De Matteo Concettina » 36,000
46. Oliva Maria » 35,244
47. Di Pino Carmela, precede perchè coniugata e per età » 35,000
48. Catullo Nerina » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e nei Comuni interessati, nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 luglio 1957

Il prefetto: Russo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 24435 Div. san. del 20 aprile 1953, col quale è stato bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il decreto pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria generale delle concorrenti idonee;

Visto l'ordine di graduatoria delle idonee e l'ordine di preferenza delle sedi richieste con le domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche, a fianco di ciascun nominativo indicate, le seguenti concorrenti:

1) Nicolosi Lucia: Librizzi;
2) Falconieri Maria: Lipari, Stromboli;
3) Crescenti Grazia: Messina, Bordonaro;
4) D'Angelo Antonia: Messina, Ganzirri;
5) Scali Maria: Messina, Tremestieri;
6) Costa Rita: Valdina;
7) Vitale Francesca: Venetico;
8) Sorbello Alfia: Gallodoro;
9) Tesoro Agata: Mazzarà Sant'Andrea;
10) Radici Signorina: Patti, frazione Marina;
11) Lisi Fortunata: Rometta centro;
12) Saia Antonina: Montalbano, Santa Barbara;
13) Maio Domenica: Gualtieri Sicaminò;
14) De Lorenzo Caterina: San Marco d'Alunzio;
15) Lo Presti Amato Maria: Condrò;
16) Zagami Giuseppa: Mandanici;
17) Costa Caterina: Santa Marina Salina;
18) Torre Gaetana: Novara San Basilio;
19) Svezia Concettina: Lipari Vulcano;
20) Reggio Elena: Motta d'Affermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e dei Comuni interessati, nei modi e termini e per gli effetti di legge.

Messina, addì 5 luglio 1957

Il prefetto: Russo

(4382)

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 38256, in data 7 novembre 1952, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per il conseguimento dell'idoneità:

1. Betto Irma punti 49,05 su 100
2. Todaro Grazia » 47,65 »
3. Galvagno Giuseppa » 47,50 »
4. Massimino Antonietta » 45,35 »
5. Leotta Maria » 45,28 »
6. Calvo Salvatrice » 45,20 »
7. Di Bella Marianna » 44,48 »
8. Mirenda Vincenza » 43,70 »
9. Morello Maria » 43 — »
10. Cerami Nunziata » 41 — »
11. Saccà Marianna » 39 — »
12. Tirenni Giuseppa » 38 — »
13. Leanza Vincenza » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: Rizzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951, concorso bandito con decreto prefettizio n. 38256 del 7 novembre 1952;

Viste le domande presentate dalle concorrenti con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Betto Irma: Biancavilla prima condotta;
2) Todaro Grazia: Castiglione di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: Rizzo

(4376)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.